



Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale

Roma, 4 agosto 2021

Alle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL
coordinamento.giustizia@fpcgil.it
posta@fpcgil.it

CISL FP
fp@cisl.it
fps.giudiziario@cisl.it

UIL PA
uilpa@uilpa.it
giustizia@uilpa.it

FED. CONFSAL UNSA
info@sagunsa.it

FEDERAZIONE NAZ. INTESA FP
giustizia@confintesafp.it

FLP
giustizia@flp.it
flp@flp.it

USB
pubblicoimpiego@usb.it

OGGETTO: Nota agli Uffici a seguito del DL 105/2021

Trasmetto la nota odierna con cui sono state fornite alle articolazioni territoriali di questa Amministrazione alcune indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.L 23 luglio 2021, n.105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche".

Un cordiale saluto -

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano



Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale

Roma, 4 agosto 2021

All.1



m_dg.UCAN100.04/08/2021.0020901.U

Ai Dirigenti dell'Amministrazione

Ai Capi degli Archivi Notarili

Al Dirigente dell'Ufficio Centrale
del Bilancio - Sezione Archivi Notarili

OGGETTO: Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"*. Proroga dello stato emergenziale fino al 31 dicembre 2021.
Ulteriori indicazioni operative.

Lo scorso 23 luglio è stato emanato l'allegato decreto-legge n.105/2021 con cui, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza.

Pertanto, conformemente a quanto stabilito dall'art.2 dell'Accordo sul lavoro agile emergenziale presso l'Amministrazione degli Archivi notarili, sottoscritto il 26 novembre 2020, fino al 31 dicembre 2021 (salvo diversa data che dovesse essere stabilita dagli Organi governativi) gli Uffici adotteranno il lavoro agile con le modalità disciplinate dallo stesso.

Si segnala, inoltre, che l'art. 9 del predetto decreto-legge, ha apportato modifiche all'art. 26, comma 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, prorogando fino al 31 ottobre 2021 la previsione in forza della quale i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, a norma del menzionato comma 2, sono considerati lavoratori fragili esclusivamente coloro che risultino in possesso di apposita certificazione medica rilasciata dai competenti organi medico-legali.

Si evidenzia, infine, che, in mancanza di interventi modificativi sul comma 2 del richiamato art.26 del D.L.n.18/2020, risulta cessata il 30 giugno scorso l'operatività di tale norma che

disponeva l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili che non abbiano potuto rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Si prega di dare comunicazione di quanto sopra a tutto il personale dei rispettivi uffici anche assente a qualsiasi titolo.

Si raccomanda, ancora una volta, la scrupolosa osservanza delle misure dettate dalle autorità governative per assicurare che la prestazione lavorativa dei dipendenti avvenga nel massimo della sicurezza possibile.

Un cordiale saluto

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano

